



U.O.C. GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO – SONDRIO – PERIODO 01.11.2017 – 15.04.2018 - CIG: ZF620259A5.

PREFAZIONE

Per l'espletamento della presente gara l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario, di seguito indicata per brevità "ASST", si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia SinTel, accessibile all'indirizzo <https://www.sintel.regione.lombardia.it> dove sono specificate le modalità di registrazione e qualificazione degli operatori economici al suddetto Sistema (<https://www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/registrazione/>).

In particolare le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità di utilizzo della piattaforma SinTel" e "Manuale operativo utente fornitore", scaricabili dal suddetto sito internet.

La procedura di gara verrà esperita in conformità all'attuale normativa vigente:

- **Legge 27/12/2006 n. 296** - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
- **D. Lgs. 07.03.2005 n. 82** - "Codice dell'Amministrazione digitale" aggiornato al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- **D. Lgs. 18/04/2016 n. 50** - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- **Legge Regionale Lombardia 28/12/2007 n. 33** - Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della Legge Regionale 31 marzo 1978, n.34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)
- **Legge Regionale Lombardia 19/05/1997 n. 14** - Disciplina dell'attività contrattuale della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria;

Per poter partecipare alla presente procedura, i fornitori dovranno provvedere a registrarsi alla suddetta piattaforma tramite il form online raggiungibile alla pagina <https://www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/registrazione/>.

Al termine di questo primo passaggio, la Piattaforma invierà direttamente all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto della registrazione le chiavi di accesso al sistema (login e password), che serviranno sia per identificarsi al sistema stesso che per le successive operazioni di gara.



Ottenuto l'accesso alla piattaforma, le Imprese interessate dovranno inoltrare domanda di abilitazione secondo quanto indicato all'art. 4 del documento "Modalità di utilizzo della piattaforma SinTel", allegando al primo accesso alla piattaforma il documento "Abilitazione fornitori" firmato digitalmente. Una volta ottenuta l'abilitazione, potranno procedere con la qualificazione per le categorie merceologiche desiderate presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario sita in Via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio P.IVA 00988090148.

Il presente invito contiene le indicazioni riguardanti le tempistiche della presente procedura nonché il link al sito della piattaforma SinTel. In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale e di ordine tecnico, e dell'offerta economica dell'impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma SinTel. Ai fini della valida partecipazione alla procedura, l'impresa concorrente dovrà, **pena esclusione dalla procedura medesima**, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma SinTel contenente l'offerta in tutte le sue parti, come sopra indicate.

Le Imprese che partecipano alla gara dovranno presentare la propria offerta, con gli allegati richiesti, entro e non oltre il termine perentorio indicato dalla piattaforma SinTel.

L'Azienda avrà la facoltà di sospendere, rinviare o annullare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SinTel, o che impediscano di formulare l'offerta. La sospensione, il rinvio o l'annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dalle Ditte concorrenti.

L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di annullare la procedura, qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma SinTel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara.

In caso di necessità di supporto tecnico ed operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma SinTel e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde: **800 116 738**, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 sabato dalle 8.00 alle 14.00.



DISCIPLINARE DI GARA

Si comunica che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell' Alto Lario intende concludere, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) e c), 63 e 125 del D. Lgs. 50/2016, il contratto relativo al "*Servizio di sgombero neve presso gli immobili dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario – Sondrio periodo 01/11/2017 – 15/04/2018*" **importo complessivo di euro 16.000,00 + IVA 22%.**"

Il servizio sarà regolato dalle prescrizioni riportate nel capitolato speciale e dalle seguenti condizioni:

DOCUMENTAZIONE RESA DISPONIBILE DALL' A.S.S.T.

L'ASST, per la presente procedura di gara, allega al portale SinTel la seguente documentazione:

- lettera di invito / disciplinare di gara;
- allegato 1) istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica in ordine ai requisiti generali, economico – finanziari e tecnico – organizzativi;
- allegato 2) Dichiarazione d'impegno e presa visione;
- allegato 3) Dichiarazione comportamentale;
- allegato 4) Informativa per il trattamento dei dati personali e sensibili dei fornitori;
- allegato 5) Patto d'integrità;
- allegato 6) Documento DUVR-I ;
- allegato 7) Schema di offerta;
- Capitolato Speciale
- Elenco prezzi
- Planimetrie

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA INOLTARE SUL PORTALE SINTEL

- Per prendere parte alla presente procedura di gara, le Imprese dovranno fornire, pena esclusione, la seguente documentazione:

- **Istanza di partecipazione**, come da fac-simile "**Allegato 1**" resa ai sensi degli artt.. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. La dichiarazione può essere firmata digitalmente da un procuratore della Società concorrente; in tal caso deve essere prodotta copia scansionata della relativa procura dalla quale si evincono i poteri di rappresentanza del sottoscrittore delle dichiarazioni;
- **Dichiarazione d'impegno**, "**Allegato 2**" compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente, in cui la Ditta dichiara di avere preso visione delle norme e condizioni indicate e contenute nella lettera d'invito, nel regolamento di gara e nel capitolato speciale;

- **Dichiarazione comportamentale** come da fac-simile ,“**Allegato 3**” firmata digitalmente da parte del Legale Rappresentante della Ditta, di impegno a tenere un comportamento di correttezza e buona fede;
- **Informativa per il trattamento dei dati personali e sensibili dei fornitori “Allegato 4”** firmata digitalmente da parte del Legale Rappresentante della Ditta;
- **Patto d’integrità “allegato 5”** firmato digitalmente da parte del Legale Rappresentante della Ditta;
- **Documento DUVR-I “allegato 6”** firmato digitalmente da parte del Legale Rappresentante della Ditta;
- **Elenco della documentazione amministrativa prodotta**, firmato digitalmente, con eventuale indicazione della documentazione tecnica o di parti di essa che il Concorrente intende sottrarre al diritto di accesso; secondo quanto stabilito dall’ art. 53 del D. Lgs 50/2016 il diniego all’accesso deve essere supportato da idonea motivazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione può essere firmata digitalmente anche da un procuratore della Società concorrente; in tal caso deve essere prodotta copia scansionata della relativa procura dalla quale si evincono i poteri di rappresentanza del sottoscrittore delle dichiarazioni;

OFFERTA ECONOMICA

La Ditta concorrente dovrà sottoporre la propria migliore offerta economica, inserendola nella piattaforma entro i tempi prescritti, indicando la percentuale di ribasso, in cifre e in lettere, rispetto all’importo a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza,

- **Offerta economica**: ribasso percentuale unico, rispetto all’importo posto a base di gara che verrà applicato all’elenco dei prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori; le offerte in aumento saranno escluse. Il fattore ponderale attribuito all’offerta economica è di 90 punti. La valutazione sarà effettuata con la seguente formula: $90 \times (\text{offerta economica } i\text{-esima}) / (\text{offerta economica più vantaggiosa})$;
- a) **Offerta economica/tempo di intervento**: numero complessivo di minuti dalla chiamata per la presenza sul luogo di lavoro per l’espletamento del servizio, comunque inferiore o uguale a quanto fissato all’art. 2 del capitolato d’appalto (60 min.); le offerte in aumento saranno escluse. Il fattore ponderale attribuito all’offerta tempo è di 10 punti; la valutazione sarà effettuata con la seguente formula: $10 \times (60 - \text{offerta tempo } i\text{-esima}) / (60 - \text{offerta di tempo più vantaggiosa})$;

come riportato nello **schema di offerta “allegato 7”** (il suddetto schema di offerta economica non deve essere allegato alla busta amministrativa di gara, bensì alla busta economica).

Si precisa che:

- **in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevale quello evidenziato in lettere.**

L’esame delle offerte verrà effettuato nel seguente modo:

- esame delle dichiarazioni di carattere amministrativo presentate dalle società concorrenti.
- in caso di riscontro positivo si procederà all’apertura dell’offerta economica.

Le fasi di apertura sopra descritte saranno pubbliche. Le ditte offerenti saranno pertanto preventivamente avvisate per presenziare all’apertura stessa.



Nel caso in cui più Ditte propongano la stessa migliore offerta, si procederà, in seduta pubblica con i Delegati delle ditte presenti, alla richiesta di ulteriore miglioria. In assenza di rappresentanti delle Ditte, la piattaforma SinTel avvierà automaticamente una procedura di negoziazione.

L'offerta presentata sarà immediatamente impegnativa per la Ditta concorrente, mentre l'impegno di questa Azienda sarà subordinato all'adozione di apposito provvedimento di aggiudicazione, nonché ad avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause ostative.

E' comunque fatto salvo, da parte di questa Azienda, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca), che potrà essere adottato, a proprio insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.

Ogni decisione circa l'aggiudicazione della fornitura, o annullamento della ricerca di mercato, è riservata all'Azienda e, pertanto, il presente invito non impegna l'Amministrazione stessa, che è quindi libera di aggiudicare o meno.

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione e/o conveniente sotto il profilo economico l'offerta risultata aggiudicataria o qualora ritenga di non avere raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua sotto il profilo economico.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in base all'art. 95 punto 3 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'ASST, prima di procedere all'approvazione dell'aggiudicazione, tramite il Responsabile del procedimento, verifica l'eventuale anomalia dell'offerta risultata provvisoriamente aggiudicataria ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016.

In tal caso, il Responsabile del procedimento invita il soggetto aggiudicatario a far pervenire le proprie giustificazioni nel termine stabilito dalla stazione appaltante non inferiore a 15 giorni dal ricevimento dell'invio, pena esclusione.

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii, questa Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ammessa, fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione, qualora le condizioni economiche definitive al termine della gara o le soluzioni progettuali proposte non fossero ritenute di sua convenienza.



L'aggiudicazione dell'appalto è subordinata all'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte della Direzione Aziendale.

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per l'ASST la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all'esecutività della deliberazione di aggiudicazione, nonché all'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti del presente procedimento.

All'atto della presentazione dell'offerta, le Ditte offerenti dichiarano di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare tutte le clausole e norme del capitolato speciale, della lettera d'invito e del presente regolamento.

IL DIRETTORE

U.O.C. GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Ing. Cristiano Zanesi



SCHEMA DI OFFERTA

Ragione Sociale: _____

Codice Fiscale: _____

Partita IVA: _____

Data offerta: _____

Servizio di sgombero neve presso gli immobili dell'A.S.S.T. della Valtellina e dell' Alto Lario -Sondrio - periodo 01/11/2017 - 15/04/2018	Importo complessivo a base d'asta €. 16.000,00 + IVA	Ribasso Percentuale Offerto (In cifre) _____	Tempo di intervento (minuti) (in cifre) _____
SERVIZIO SGOMBERO NEVE	(sedicimila/00 + IVA)	_____ (in lettere)	min. _____ (in lettere)

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valtellina e Alto Lario

**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA
VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO – SONDRIO.
PERIODO 01.11.2017 - 15.04.2018
CIG: ZF620259A5.**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Direttore
U.O.C. Gestione Patrimonio Immobiliare
Ing. Cristiano Zanesi

Sondrio, Ottobre 2017



Art. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

Servizio di sgombero neve presso gli immobili dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario – Struttura di Sondrio - **per il periodo 01.11.2017 - 15.04.2018.**

- importo complessivo dell'appalto: €. **16.000,00** oltre IVA al 22%.

Art. 2 - LUOGHI, TEMPI E PRIORITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto per mantenere spazzate e insabbiate le strade, i marciapiedi ed i piazzali interni nonché i marciapiedi esterni contigui alle seguenti strutture immobiliari di proprietà dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario:

- Presidio ospedaliero di Via Stelvio 25 – Sondrio;
- Palazzina ex Profilassi (Centro Prelievi);
- Presidio ex Ospedale Psichiatrico di Via Besta, 1 - Sondrio;
- Palazzina sede del Corso di Laurea Infermieristica di Faedo;
- Condominio "Tre Stelle" ambulatori;
- Sede dell' A.T.S. della Montagna di Via Nazario Sauro;
- Palazzina Ex Profilassi compreso cortili e retrostante Parcheggio;

La Ditta dovrà impegnarsi ad essere presente sul luogo d' intervento e con le priorità di cui al punto successivo **entro massimo sessanta minuti dalla chiamata.**

In caso di ripetuti ritardi sui tempi di intervento sopra indicati, fatta salva l'applicazione delle penali di cui agli articoli successivi, si provvederà alla risoluzione contrattuale.

Salvo indicazione diversa da parte del personale dell'ASST della Valtellina e Alto Lario, le priorità di intervento si intendono come di seguito riportate:

- 1) Presidio ospedaliero di Via Stelvio 25 - Sondrio;
 - a. Rampa di accesso e uscita pronto soccorso
 - b. Viabilità carrabile dalla portineria fino a tutto il cortile padiglione nord
 - c. Altre parti interne
 - d. Rampa disabili centro prelievi palazzina ex profilassi
 - e. Marciapiede esterno via Stelvio/via Brennero.
- 2) Presidio ex Ospedale Psichiatrico di Via Besta, 1 - Sondrio;
 - a. Viabilità carrabile presidio dall'ingresso principale fino all'ingresso della strada per Ponchiera
 - b. Viabilità pedonale di accesso ai padiglioni
 - c. Altre parti interne.



3) Altre sedi

- a. Palazzina sede del Corso di Laurea Infermieristica di Faedo;
- b. Palazzina ex profilassi, cortili esterni e parcheggio automezzi A.T.S della Montagna.;
- c. Sede A.T.S. della Montagna di Via Nazario Sauro;
- d. Condominio "Tre Stelle" accesso pedonale ambulatori A.T.S. della Montagna.

Per le strutture di cui al punto 3) il servizio si svilupperà su 5 (cinque) giorni la settimana dalle ore 7,00 alle ore 17,00; gli spazi indicati in planimetria dovranno essere spazzati e sabbiati ogni giorno della settimana ad esclusione di sabato, domenica e festivi.

Art. 3 - PERIODO DI INTERVENTO

Il periodo di intervento è stabilito, considerate le ipotetiche condizioni meteorologiche, per la stagione invernale a venire:

- dal 01.11.2017 al 15.4.2018

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Gli interventi dovranno avvenire su chiamata diretta da parte del personale dell'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario o dal personale dell'A.T.S. della Montagna e non su personale iniziativa della Ditta.

La Ditta dovrà fornire un numero telefonico di un proprio addetto, reperibile 24 ore su 24, affinché il personale incaricato dall'ASST della Valtellina e Alto Lario o dall'A.T.S. della Montagna possa in caso di necessità attivare la Ditta stessa anche in orario notturno e/o festivo.

E' onere della Ditta organizzare il proprio personale affinché il numero telefonico fornito risulti sempre contattabile in caso di necessità.

La mancata attivazione di quanto descritto al precedente punto costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nell'esecuzione del servizio dovrà essere usata la massima cura, sia per evitare danni ai manufatti sia per non danneggiare le proprietà private o le auto in sosta. Le strade ed i piazzali oggetto dell'appalto dovranno essere sgomberati per tutta la loro ampiezza e fino al fondo stradale.

Art. 5 - MODALITA' PER LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il corrispettivo annuo da corrispondere alla Ditta affidataria del servizio di cui all'oggetto sarà determinato da :

- Quota fissa forfettaria per pronta disponibilità;
- Ore di mano d'opera del personale;
- Ore di nolo dei mezzi;
- Quantitativo dei materiali.



Ad ogni singola voce sopra menzionata per la contabilizzazione degli interventi, verrà applicato il prezzo unitario al netto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara.

Le prestazioni di mano d'opera del personale impiegato nel servizio di sgombero neve saranno maggiorate nei seguenti casi:

FESTIVI:

dalle ore 06.00 alle ore 18.00 di sabato

dalle ore 06.00 alle ore 18.00 di domenica o festivo

NOTTURNO:

dalle ore 18.00 alle ore 06.00 di ogni giorno settimanale

N.B.: la concorrenza di notturno e festivo non dà diritto all'accumulazione della doppia indennità.

La Ditta esecutrice provvederà il giorno seguente l'intervento a presentare il rapportino giornaliero di lavoro, affinché venga vistato per accettazione dal personale della U.O.C. Gestione Patrimonio Immobiliare dell'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario.

Per gli interventi in periodo festivo il rapportino di intervento dovrà essere consegnato il primo giorno lavorativo successivo alla festività.

Art. 6 - PENALITA'

Per ogni ritardo oltre i termini indicati all'art. 2, o inadeguata effettuazione del servizio, segnalate dai Responsabili della Gestione Patrimonio Immobiliare o dai loro delegati, verrà applicata una penalità pari a € 200,00.

Art. 7 - DURATA

Il servizio avrà durata dal 01.11.2017 fino al 15.04.2018.

Art. 8 – DIREZIONE E VIGILANZA DEI LAVORI

La direzione dei lavori è affidata all'U.O.C. Gestione Patrimonio Immobiliare dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario.

Art. 9. NORME DI SICUREZZA

I lavori di sgombero neve dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

In particolare la Ditta manuttrice è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione al Committente; è altresì obbligata a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività di cui trattasi ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, con l'impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto. Per la redazione di tale documento la Ditta manuttrice è tenuta a collaborare con gli organi del Committente preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro, anche nel rispetto di quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVR-I) redatto dal Committente.



Al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all'adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi presenti presso le sedi interessate al servizio o introdotti dalla Ditta Appaltatrice, all'atto della formalizzazione dell'incarico l'Azienda appaltante comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale della ditta aggiudicataria a fattori di rischio propri della realtà dell'A.S.S.T. ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare; nel contempo la Ditta deve comunicare per iscritto all'Azienda appaltante quali siano i rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene svolto il servizio e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.

Art. 10. SUBAPPALTO

1. Il subappalto è consentito nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi ed altra applicabile, tenendo presente la necessità di dichiarare in fase di offerta la volontà di subappalto nei termini previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016;
2. Il personale tecnico addetto al servizio di manutenzione dovrà comunque avere tutte le peculiarità e le abilitazioni richieste dalla normativa vigente.

Art. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA ESPRESSA DI RISOLUZIONE

1. Ai sensi della legge n. 136/2010, l'aggiudicatario, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all'appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto.
Tutti i movimenti di denaro, riferiti all'appalto, in entrata ed in uscita, devono essere registrati sui predetti conti e devono riportare il codice identificativo gara (CIG), fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata.
L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori fornitori ecc. sia presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.



2. Qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria, riferita al presente contratto d'appalto, sia stata effettuata in modo difforme dalle presenti clausole contrattuali, o in contrasto con la Legge 136/2010, il contratto è da considerarsi nullo e in automatico può essere risolto unilateralmente dall'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario incamerando la cauzione definitiva, fatta salva qualsiasi ulteriore azione di risarcimento.

Art. 12. GARANZIE E CAUZIONI

- 1) La Ditta manuttrice alla firma del contratto d'appalto è obbligata a costituire una garanzia (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016. Tale garanzia opera a copertura della responsabilità dell'appaltatore verso il committente per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali.
- 2) La documentazione dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo, di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.04.2004.
- 3) Lo svincolo della cauzione verrà disposto dal Committente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla scadenza del contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

- 4) Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- 5) Il Committente può, inoltre, richiedere alla Ditta manuttrice la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 13. ASSICURAZIONI

L'Appaltatore si fa interamente carico di ogni responsabilità inerente la gestione dei servizi, ivi compresa la responsabilità degli infortuni del personale addetto che deve essere opportunamente addestrato. L'Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno arrecato all'ASST o a terzi nell'espletamento dei servizi.

L'Appaltatore è responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potranno derivare ai sensi dell'art. 2049 C.C.

L'Appaltatore deve inoltre rispondere di qualunque danno che possa derivare in conseguenza della cattiva esecuzione dell'appalto.



La Ditta esonera, altresì, l'Azienda appaltante da qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti che dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'Azienda committente e, in particolare, in conseguenza di furti.

L'Appaltatore deve stipulare polizza assicurativa presso primaria Compagnia, contro rischi di responsabilità civile verso terzi, derivanti da cattivo servizio e/o manutenzione ed esercizio di quanto oggetto del presente Capitolato Speciale.

Detta assicurazione dovrà prevedere i seguenti massimali:

– € 1.000.000,00 (euro unmilione/00)

La Ditta si obbliga a consegnare la polizza assicurativa all'atto della sottoscrizione del contratto.

Qualora l'Impresa non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione dell'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario provvederà direttamente a danno dell'Impresa trattenendo il relativo ammontare sull'importo delle fatture in pagamento.

La polizza deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.04.2004.

Art. 14 CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In riferimento all'art. 1 c. 1 e 13 della L. 135 del 07/08/2012 e ss.mm.ii, le ASST hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa o da Centrale Regionale Acquisti per il servizio oggetto della presente procedura siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, c. 3 L. 488/1999.

La stazione appaltante si riserva di chiedere la rinegoziazione dei prezzi qualora i prezzi medi regionali risultassero inferiori a quelli aggiudicati.

L'A.S.S.T. può inoltre richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, ritenendo indenne la Ditta dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;
- b) in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità dell'erogazione del servizio, a meno che la gravità dell'inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
- c) quando a carico del fornitore sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudizio per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari;



- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto e/o di subappalto non autorizzato;
- f) nei casi di morte del fornitore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante nell'aggiudicazione;
- g) inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico del fornitore nei confronti dei propri dipendenti.

Ove l'A.S.S.T. ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera *b)* alla lettera *g)* dovrà contestarle per iscritto al fornitore, con la prefissione di un termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l'A.S.S.T. adotterà le determinazioni ritenute opportune. Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, il fornitore – ad eccezione delle ipotesi di cui alle lett. *a)* e *f)* – oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l'A.S.S.T. dovesse affrontare per il rimanente periodo contrattuale.

Si segnala inoltre che, con riferimento all'art. 1, c. 1 e 13 L. 135 del 07/08/2012, le ASST hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione non inferiore a 15 gg e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa o da Centrale Regionale Acquisti per il servizio oggetto della presente procedura siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, c. 3 L. 488/1999.

Per ogni aspetto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Sono in ogni caso salve le specifiche ipotesi di risoluzione del contratto che sono altrove indicate all'interno del presente capitolato speciale.

Qualora la risoluzione del contratto intervenga prima che siano decorsi 180 giorni naturali e consecutivi dal termine di presentazione delle offerte (termine entro il quale tutte le Imprese sono vincolate alle rispettive offerte), le stazioni appaltanti hanno la facoltà di procedere ad utilizzare la graduatoria provvedendo peraltro ad aggiudicare il Servizio alla Ditta seconda classificata, che ha l'obbligo di ottemperare alla propria offerta.

Se da tale fattispecie derivano aggravii economici a carico della A.S.S.T, detti aggravii sono totalmente a carico della Ditta aggiudicataria la cui inadempienza ha determinato la risoluzione del contratto.



Art. 15. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo previsto dal contratto verrà disposto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede la data di ricezione apposta dall'Ufficio Protocollo dell'Azienda).

In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti interessi legali nella misura di 2 (due) punti percentuali oltre il TUR, fatti salvi diversi accordi, a decorrere dal 61° giorno dalla data del termine per il pagamento della fattura.

La ditta deve espressamente dichiarare l'accettazione del tasso di interesse debitore.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

Art. 16. INADEMPIENZE E CONTROVERSIE

In ordine alle controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, ciascuna delle parti può richiedere il giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri designati uno per ciascuna delle parti ed il terzo arbitro in funzione di Presidente designato concordemente. Difettando tale designazione congiunta, l'arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Sondrio.

Art. 17. RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto da questo capitolato e dagli atti di gara, valgono il contratto collettivo nazionale di categoria e quello integrativo provinciale in materia, riferito ai luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio.

Si fa inoltre espresso richiamo al regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare al D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore
U.O.C. Gestione Patrimonio Immobiliare
Ing. Cristiano Zanesi